

**Pubblico impiego.** Spazio al risarcimento del danno

# Il demansionamento apre la strada al mobbing

**Giampaolo Piagnerelli**

Quando il demansionamento finisce per rovinare la salute al lavoratore si tratta di mobbing. Anche nel caso in cui a farne le spese sia un dipendente pubblico. È quanto precisano le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 4063/10 (il testo è disponibile sul sito [www.guidanormativa.ilsole24ore.com](http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com)). La Corte, per arrivare a queste conclusioni, si è trovata alle prese con un lavoratore che per un periodo di tre anni aveva svolto il lavoro di un superiore nella veste di direttore responsabile della sezione circoscrizionale del **ministero del Lavoro** e che poi era stato trasferito presso l'Ufficio provinciale e costretto alla più completa inattività o, comunque, ad assolvere compiti mortificanti. Il passaggio aveva avuto delle ripercussioni così forti sul prestatore da

renderlo fortemente ansioso, sino al punto da rendere opportuna la richiesta di pensionamento.

In seguito alla vicenda vissuta sul luogo di lavoro, il cittadino aveva chiesto al Tribunale prima e alla Corte d'appello di Firenze, poi, il riconoscimento di una somma per le differenze retributive correlate alle mansioni superiori e una somma prossima ai 17mila euro a titolo di danno da demansionamento. I giudici in primo grado avevano accolto in pieno la richiesta del prestatore. Diverso, invece, era stato il giudizio in Corte

## LE CONDIZIONI

A tutti i dipendenti deve essere garantito il diritto all'integrità sul piano fisico e su quello psicologico

d'appello ove le somme erano state pesantemente decurtate in quanto la nona qualifica professionale era stata ricoperta solo per un tempo determinato e in relazione ad alcune operazioni. Non solo. I giudici che si erano invece pronunciati in sede di appello avevano anche ritenuto che il trasferimento presso una sede periferica non dovesse essere qualificato come una punizione, ma piuttosto come l'unica via percorribile nell'ambito di un riassetto organizzativo.

I giudici della Cassazione hanno fornito una chiave di lettura molto simile a quella dei giudici di primo grado. In particolare hanno ricordato come sia ravvisabile una condotta lesiva dell'amministrazione quando sia a essa imputabile la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori, nel qual caso la re-

sponsabilità - sulla base di quanto previsto dall'articolo 2087 del Codice civile - ha natura assolutamente contrattuale: assimilabile, pertanto, a quella dell'imprenditore che, nell'ambito dell'attività privata, deve provvedere a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti. Integrità che certamente l'amministrazione non ha garantito, in quanto il lavoratore si è visto costretto alla resa, andandosene di corsa in pensione.

Un punto invece contro la tesi sostenuta dal lavoratore è stato quello conclusivo, centrato in gran parte su una rivendicazione di natura economica. La Corte non ha, invece, ritenuto che al prestatore potesse essere assegnata una somma a titolo di differenza retributiva per le mansioni effettivamente svolte, perchè di fatto si era trattato di una sostituzione momentanea di un posto vacante per cui non era stato indetto un vero e proprio procedimento di copertura. Mobbing, quindi, a carico del dipendente pubblico, che oltre a svolgere funzioni superiori si è trovato a operare in condizioni assolutamente disagiate.